



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 29 ottobre 2002 (11.11)  
(OR. FR)

13516/02

PUBLIC 9

## TRASPARENZA

---

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO  
SETTEMBRE 2002

---

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel settembre 2002. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e le regole di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti <sup>1</sup> adottati dal Consiglio nel settembre 2002 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("[transparency@consilium.eu.int](mailto:transparency@consilium.eu.int)").

---

<sup>1</sup> Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

| SETTEMBRE 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TESTI ADOTTATI                                                                                                         | DICHIARAZIONI | VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO                                                                                                      |
| <p><b>2448° Consiglio "Agricoltura e pesca"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>23 settembre 2002</b></li> </ul> <p>Regolamento del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione</p> <p>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano</p> <p>Reti transeuropee</p> <p>a) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/1999/CE che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)</p> <p>b) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)</p> | <p>11730/02</p> <p>PE-CONS 3641/02</p> <p>PE-CONS 3642/02<br/>+ COR 1 (sv)</p> <p>PE-CONS 3643/02<br/>+ COR 1 (sv)</p> | <p>135/02</p> | <p>Maggioranza qualificata</p> <p>Contrarie NL,S<br/>Maggioranza qualificata</p> <p>Maggioranza qualificata</p> <p>Maggioranza qualificata</p> |

| <b>SETTEMBRE 2002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TESTI ADOTTATI</b>                                                                                                                   | <b>DICHIARAZIONI</b>  | <b>VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO</b>                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>24 settembre 2002</b></li> </ul> <p><b>Atti legislativi adottati in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione</b></p> <p>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (24.09.2002)</p> <p>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (24.09.2002)</p> <p>Direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (24.09.2002)</p> | <p>12203/02</p><br><br><br><br><br><p>Rif. 12084/02</p><br><br><br><br><br><p>Rif. 12097/02</p><br><br><br><br><br><p>Rif. 12098/02</p> | <p>136/02, 137/02</p> | <p>Contraria EL<br/>Maggioranza qualificata</p><br><br><br><br><br><p>Maggioranza qualificata</p><br><br><br><br><br><p>Maggioranza qualificata</p><br><br><br><br><br><p>Maggioranza qualificata</p> |

| SETTEMBRE 2002                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                        | TESTI ADOTTATI                              | DICHIARAZIONI                                                                | VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO |
| Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita (25.09.2002)                                                                                | Rif. 12090/02                               |                                                                              | Maggioranza qualificata                   |
| Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (25.09.02)                                                              | Rif. 12091/02                               |                                                                              | Maggioranza qualificata                   |
| <b>2451° Consiglio "Competitività" (mercato interno, industria e ricerca) del 30 settembre 2002</b>                                                                                |                                             |                                                                              |                                           |
| Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa                                                                                                | PE-CONS 3639/02<br>+ COR 1 (de,en,el,pt,sv) | 138/02                                                                       | Maggioranza qualificata                   |
| Preparazione del 6° Programma-quadro di ricerca (CE e Euratom) (2002-2006)                                                                                                         |                                             | 139/02, 140/02, 141/02,<br>142/02, 143/02, 144/02,<br>145/02, 146/02, 147/02 |                                           |
| • Decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca" (2002-2006) | 11385/02                                    |                                                                              | Contraria I<br>Maggioranza qualificata    |
| • Decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: "Strutturare lo Spazio europeo della ricerca" (2002-2006)            | 11386/02                                    |                                                                              | Maggioranza qualificata                   |

| SETTEMBRE 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |               |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TESTI ADOTTATI                                                         | DICHIARAZIONI | VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca (2002-2006)</li> <li>Decisione del Consiglio che adotta un programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione "Energia nucleare" (2002-2006)</li> <li>Decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e formazione da attuarsi mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca per conto della Comunità europea dell'energia atomica (2002-2006)</li> </ul> | <p>11384/02</p> <p>11382/02<br/>+ COR 1 (nl,en,sv)</p> <p>11383/02</p> |               | <p>Maggioranza qualificata</p> <p>Unanimità</p> <p>Unanimità</p> |

**DICHIARAZIONE 135/02****Dichiarazione delle delegazioni svedese e olandese**

“La Svezia e i Paesi Bassi ritengono che questo regolamento sia della massima importanza e deplorano che il divieto di alimentazione degli animali con rifiuti della ristorazione sia soggetta a deroga. Alimentare gli animali con rifiuti della ristorazione può comportare un rischio reale di trasmissione di malattie degli animali e renderà quasi impossibile conseguire l’obiettivo di garantire la qualità e la perfetta tracciabilità degli ingredienti negli alimenti per animali. La formulazione proposta per la deroga comporta l’impossibilità di ottemperare al divieto di riciclaggio all’interno della stessa specie sul quale tutte e tre le istituzioni comunitarie avevano espresso un accordo. Si tratta di obiettivi importantissimi per mantenere la fiducia dei consumatori. Per questo motivo la Svezia e i Paesi Bassi non hanno potuto dare voto favorevole.”

## **DICHIARAZIONE 136/02**

### **Dichiarazione della delegazione greca**

"La delegazione greca ritiene estremamente deplorabile il fatto che i dati riveduti dell'ICCAT non sono stati presi in considerazione per l'assegnazione alla Grecia del contingente eccedentario di tonno rosso. Essa ricorda al Consiglio la sua dichiarazione del dicembre 1999 con cui il Consiglio aveva preso atto della richiesta della Grecia di riesaminare le statistiche delle catture sulla scorta dei dati ICCAT riveduti."

## **DICHIARAZIONE 137/02**

### **Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione**

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, sebbene per garantire un pari trattamento tra i pescherecci non sia opportuno ridurre gli attuali TAC per le sogliole nel settore VIII durante la campagna di pesca, sarà necessario, nell'adottare i TAC per il 2003, tener conto del più recente parere del CIEM, che raccomanderà con ogni probabilità una riduzione sostanziale della mortalità per pesca."

## **DICHIARAZIONE 138/02**

### **Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio relativa all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma**

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'obiettivo dell'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, è quello di precisare che, in conformità delle disposizioni del diritto comunitario, uno Stato membro che autorizza l'attività di intermediazione assicurativa esercitata nel suo territorio da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo e a partire da paesi situati al di fuori della Comunità non può prevedere un regime che riservasse a tali intermediari un trattamento più favorevole di quello riservato agli intermediari assicurativi e riassicurativi comunitari che operassero nel suo territorio in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, in conformità della presente direttiva."



## **DICHIARAZIONE 139/02**

### **Programmi specifici "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca" e "Strutturare lo Spazio europeo della ricerca"**

#### **Gestione del programma**

a) Il Consiglio e la Commissione dichiarano che:

"Il comitato del programma di ogni programma specifico si riunirà, in differenti configurazioni, secondo la natura delle questioni all'ordine del giorno.

A prescindere dalla configurazione, il comitato avrà sempre le competenze del comitato del programma definite all'articolo 7 della pertinente decisione relativa al programma specifico.

I servizi della Commissione assicureranno l'efficienza di tutte le attività e del sostegno specifico dei comitati conformemente alla configurazione e all'ordine del giorno di ciascuna riunione dei comitati stessi. Essi garantiranno che l'ordine del giorno di ciascuna riunione di comitato in qualunque configurazione venga stabilito in modo tale e con sufficiente anticipo da consentire alle delegazioni degli Stati membri di individuare i rappresentanti adeguati a tutte le questioni all'ordine del giorno della riunione e di assicurare la presenza delle appropriate competenze specifiche, tenendo conto delle caratteristiche dei settori specifici di cui trattasi e comprendendo, come richiesto, in particolare:

- i) per il programma specifico "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca":
  - Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute;
  - Tecnologie per la società dell'informazione;
  - Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione;
  - Aeronautica e spazio;
  - Qualità e sicurezza alimentare;
  - Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi;
  - Cittadini e governance nella società basata sulla conoscenza;

ii) per il programma specifico “Strutturare lo Spazio europeo della ricerca”:

- Ricerca e innovazione;
- Risorse umane e mobilità;
- Infrastrutture di ricerca;
- Scienza e società.

In questo contesto, l'ordine del giorno di una riunione non dovrebbe richiedere le competenze specifiche relative a più di uno dei suddetti temi.

Il comitato del programma per ogni programma specifico affronterà i progetti di misure orizzontali relativi al programma nel suo insieme, ivi comprese le questioni concernenti la sua strategia e coerenza complessive.

Per il programma specifico “Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca” il comitato affronterà inoltre tutti i progetti di misure orizzontali relativi alla "Ricerca tesa al sostegno delle politiche e all'anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche", alle "Attività orizzontali di ricerca per le PMI", alle "Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale" e agli aspetti relativi al "Rafforzamento delle basi dello Spazio europeo della ricerca", tenendo conto della necessità di assicurare la presenza delle appropriate competenze specifiche, ove opportuno.

Nelle configurazioni più specifiche il comitato di ciascun programma affronterà gli aspetti pertinenti del programma di lavoro e le revisioni periodiche, ivi compreso l'uso di strumenti di attuazione, ogni successivo adeguamento del loro uso, il contenuto degli inviti a presentare proposte nonché il progetto di misure di attuazione relativo all'approvazione del finanziamento di azioni di RST nell'ambito del settore pertinente.

Quanto ai temi che riguardano più settori, l'ordine del giorno dovrebbe essere definito in modo da assicurare, ogniquale volta opportuno, la coerenza generale e l'articolazione più specifica di temi e competenze specifiche. Questa disposizione dovrebbe applicarsi in particolare qualora figurino all'ordine del giorno inviti a presentare proposte e finanziamento dei progetti.

Il rimborso di un rappresentante e di un esperto/consulente, per ciascuno Stato membro, che partecipano alle riunioni del comitato del programma sarà a carico del bilancio del rispettivo programma specifico, nel pieno rispetto della relativa dotazione di bilancio. Il rimborso della seconda persona (esperto/consulente) non costituirà un precedente per i comitati che operano in altri settori della politica comunitaria."

b) La Commissione dichiara che:

"Al fine di assicurare l'efficienza e la trasparenza dell'attuazione, essa fornirà regolarmente al comitato del programma ampie ed esaurienti informazioni su tutte le proposte che riceve per azioni di RST, nonché su quelle che otterranno infine un finanziamento, indipendentemente dalle loro dimensioni.

La Commissione fornirà tali informazioni in forma facilmente utilizzabile e per quanto possibile su supporto informatico, in tempo utile perché il comitato possa tenerle in debito conto, con almeno due settimane di anticipo per le questioni che comportano il parere del comitato e una settimana per le note informative.

Oltre alle informazioni rese pubbliche regolarmente mediante la relazione annuale ai sensi dell'articolo 173 del trattato, nonché mediante le relazioni di controllo e le relazioni quinquennali di valutazione, durante l'ultimo trimestre di ogni anno saranno resi disponibili i dati relativi a ciascuna priorità o settore i quali comprenderanno, in una presentazione consolidata, le informazioni fornite periodicamente ai comitati in merito all'attuazione dei programmi e all'esecuzione del bilancio.

Tali informazioni contempleranno tutte le fasi, dagli inviti a presentare proposte alla valutazione delle azioni di RST proposte, alla loro selezione nonché alla stipula dei contratti e alla loro successiva attuazione.

Esse comprenderanno in particolare un resoconto di ciascun bando e di ogni proposta:

- informazioni sintetiche;
- gerarchia dei gruppi di valutazione e relazioni sintetiche;

- intenzioni della Commissione sulle proposte da respingere o sulle quali avviare negoziati;
- bilancio complessivo e contributo comunitario richiesto.

La Commissione fornirà regolarmente informazioni, almeno una volta l'anno su:

- contratti firmati (con menzione delle parti, dei settori interessati, del contenuto, delle risorse e della partecipazione degli Stati membri) e i loro principali sviluppi insieme a
- un resoconto sull'evoluzione del programma e sui progressi compiuti nell'attuazione, nonché
- agli elenchi delle persone incaricate della valutazione nel periodo precedente, una volta prese tutte le decisioni necessarie sul bando in questione."

### **DICHIARAZIONE 140/02**

#### **Programma specifico "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca"**

##### **Articolo 3: applicazione di principi etici**

"Il Consiglio e la Commissione convengono che le specifiche misure di esecuzione inerenti alle attività di ricerca implicanti l'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano che possono essere finanziate nell'ambito del sesto programma quadro saranno stabilite entro il 31 dicembre 2003. La Commissione dichiara che, nel frattempo e in attesa che siano stabilite dette misure specifiche di esecuzione, non proporrà di finanziare ricerche di questo tipo, ad eccezione dello studio di cellule staminali dell'embrione umano in coltura provenienti da banche o isolate. La Commissione seguirà da vicino i progressi scientifici e le esigenze del settore della ricerca, nonché l'evoluzione delle disposizioni legislative, regolamentari ed etiche nazionali e internazionali ad esso inerenti, tenendo in considerazione anche i pareri del gruppo europeo di esperti sulle implicazioni etiche della biotecnologia (1991–1997) e i pareri del gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998) e ne riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio entro il settembre 2003.

Il Consiglio dichiara che intende discutere del tema in una delle sessioni di settembre 2003.

Nell'esame di ogni successiva proposta presentata al Consiglio in applicazione dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, la Commissione rammenta la sua dichiarazione relativa all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, secondo la quale la Commissione, nella ricerca di una soluzione equilibrata, agirà in modo da evitare di andare contro qualsiasi posizione prevalente che dovesse emergere nell'ambito del Consiglio contro l'opportunità di una misura di esecuzione (cfr. GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1).

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di sottoporre al comitato del programma istituito per il programma specifico di ricerca "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca" le modalità procedurali relative alla ricerca che implica l'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino.

Il Consiglio prende inoltre atto dell'intenzione della Commissione di presentare al Consiglio e al Parlamento, nella primavera del 2003, una relazione sulla ricerca relativa alle cellule staminali dell'embrione umano, che costituirà la base di discussione in un seminario interistituzionale sulla bioetica.

Tenendo conto dei risultati del seminario la Commissione presenterà, in base all'articolo 166, paragrafo 4 del trattato, una proposta relativa alla definizione di ulteriori orientamenti in merito ai principi che determinano le decisioni sul finanziamento comunitario di progetti di ricerca che implicano l'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano.

Il Consiglio e la Commissione si impegneranno al massimo, contando sul sostegno del Parlamento europeo, per completare la procedura legislativa il più rapidamente possibile e al più tardi nel dicembre 2003.

Il Consiglio e la Commissione si aspettano che il seminario summenzionato contribuisca, come suggerito dal Parlamento europeo, a una serie di discussioni ben strutturate in tutta l'Europa sugli aspetti etici della moderna biotecnologia, in particolare sulle cellule staminali dell'embrione umano, al fine di aumentare la comprensione del pubblico.

Il Consiglio e la Commissione osservano che l'ammissibilità etica di vari settori di ricerca è soggetta a differenze tra Stati membri ed è disciplinata dalla legislazione nazionale conformemente al principio di sussidiarietà. Inoltre la Commissione osserva che la ricerca che implica l'uso di cellule staminali dell'embrione umano è permessa in numerosi Stati membri, ma non in altri."

## COST

"Il Consiglio e la Commissione condividono il parere espresso nella recente relazione del comitato di valutazione della COST secondo cui la COST ha le potenzialità per fornire un notevole contributo alla cooperazione transfrontaliera e al coordinamento delle attività di RST finanziate a livello nazionale che costituiscono una caratteristica di pertinenza diretta per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, riconoscendo nel contempo la possibilità di sostanziali modifiche del sistema organizzativo della COST. Inoltre, il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione non fornirà il segretariato amministrativo e scientifico alle azioni della COST avviate nell'ambito del sesto programma quadro. Il Consiglio prende altresì atto del fatto che la Commissione, riconoscendo che un nuovo segretariato della COST non sarebbe pienamente operativo entro il 2002, è comunque disposta a continuare ad assicurare il segretariato alle azioni della COST durante un periodo transitorio di qualche mese.

Il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che la COST sta subendo un processo di riforma e riconoscono che, a fronte di un esito positivo e considerati inoltre la recente espansione della COST e l'incremento del numero delle azioni, potrebbe essere giustificata una sostanziale sovvenzione a titolo del sesto programma quadro.

Il Consiglio si compiace dell'intenzione della Commissione di divenire parte della COST al fine di sviluppare ulteriormente la sinergia tra il programma quadro e la COST. Il Consiglio invita la Commissione a adottare opportune misure in tal senso."

## **DICHIARAZIONE 141/02**

### **Programma specifico "Strutturare lo Spazio europeo della ricerca"**

#### **Risorse umane e modalità**

"La Commissione dichiara che, nell'attuare le azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità a titolo del presente programma specifico, si terrà conto tra l'altro delle situazioni familiari, quali il congedo di maternità o di paternità, conformemente alle legislazioni nazionali, affinché i potenziali beneficiari non risentano delle situazioni summenzionate."

## **DICHIARAZIONE 142/02**

### **Programma specifico "Azioni dirette dal Centro comune di ricerca" (CE)**

"La Commissione ritiene che, conformemente alla sua missione e su richiesta, il CCR debba sostenere il Parlamento europeo nel processo di elaborazione ed attuazione delle politiche dell'UE. Pertanto la Commissione accoglie favorevolmente l'intenzione del PE di creare un comitato *ad hoc* volto ad assicurare un'interfaccia appropriata con il CCR."

La Commissione desidera confermare che il programma di lavoro pluriennale del CCR sarà disponibile sul sito Internet del CCR: <http://www.jrc.org>."

## **DICHIARAZIONE 143/02**

### **Programma specifico "Energia nucleare" (Euratom)**

#### **Diritti di voto nel comitato consultivo**

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono l'accordo unanime raggiunto dal comitato consultivo della ricerca sulla fusione (CCE-FU) sul sistema di voto ponderato che figura in appresso e che dovrebbe essere applicato in seno al comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 in merito a questioni relative alla fusione. Di conseguenza la Commissione prenderà le misure appropriate in vista della modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 95/1/CE, Euratom, CECA, che istituisce il comitato consultivo del programma di fusione.

|             |    |
|-------------|----|
| Belgio      | 2  |
| Danimarca   | 2  |
| Germania    | 5  |
| Grecia      | 2  |
| Spagna      | 3  |
| Francia     | 5  |
| Irlanda     | 2  |
| Italia      | 5  |
| Lussemburgo | 1  |
| Paesi Bassi | 2  |
| Austria     | 2  |
| Portogallo  | 2  |
| Finlandia   | 2  |
| Svezia      | 2  |
| Svizzera    | 2  |
| Regno Unito | 5  |
| <hr/>       |    |
| Totale      | 44 |

Per l'adozione di un parere, la maggioranza richiesta è di 23 voti favorevoli da parte di almeno otto delegazioni."



## **DICHIARAZIONE 144/02**

### **Dichiarazioni unilaterali e bilaterali relative ai programmi specifici**

Austria e Germania (articolo 3 del programma specifico "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca")

"L'Austria e la Germania dichiarano di mantenere la loro posizione, secondo la quale anche dopo la scadenza della moratoria nel dicembre 2003 le attività di ricerca con embrioni umani e con cellule staminali embrionali umane non dovrebbero essere finanziate dal sesto programma quadro, ad eccezione delle cellule staminali già esistenti nelle banche o isolate in coltura. L'Austria e la Germania partono inoltre dal presupposto che la Commissione, nel secondo programma specifico "Strutturare lo Spazio europeo della ricerca" non finanzia nessuna delle attività di ricerca escluse dal finanziamento in seguito alle dichiarazioni a verbale sul primo programma specifico "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca".

## **DICHIARAZIONE 145/02**

### **Irlanda (bioetica)**

"L'Irlanda, pur sostenendo l'adozione dei programmi specifici in attuazione del sesto programma quadro di ricerca, rammenta le sue dichiarazioni sulla ricerca che non può essere effettuata in Irlanda. Rammenta altresì la dichiarazione del Consiglio e la sua dichiarazione congiunta, con Italia, Germania, Portogallo e Austria, relativa all'ulteriore lavoro di definizione di linee guida particolareggiate sugli aspetti etici.

L'Irlanda rileva con soddisfazione:

- i progressi finora compiuti nella formulazione di disposizioni attuative particolareggiate;
- il riconoscimento del fatto che a qualsiasi ricerca effettuata in Irlanda si applicano le leggi, le regolamentazioni e le linee guida irlandesi;
- la dichiarazione in cui la Commissione afferma che non saranno finanziate a titolo del sesto programma quadro attività di ricerca su embrioni umani o su cellule staminali dell'embrione umano;
- l'intenzione della Commissione di presentare nel 2003 una proposta per definire altre linee guida per quanto riguarda i principi in base ai quali è concesso il finanziamento comunitario a progetti di ricerca che implicano l'uso di embrioni umani o di cellule staminali dell'embrione umano. Nel corso di tale processo l'Irlanda, che condivide diverse preoccupazioni fra quelle manifestate da Italia, Germania, Portogallo e Austria, continuerà ad essere guidata dall'esigenza di garantire il massimo rispetto per la vita umana e la tutela della dignità dell'uomo;
- la costituzione di un comitato di regolamentazione incaricato di valutare tutti i progetti proposti per il finanziamento alla ricerca che toccano questioni delicate sotto il profilo etico."

## **DICHIARAZIONE 146/02**

### **Italia (bioetica e finanziamento dell'ITER)**

"L'Italia prende atto delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione collegate alla "questione bioetica" nell'ambito dell'approvazione dei Programmi Specifici di attuazione del VI° Programma Quadro Ricerca 2002-2006. Tali dichiarazioni rappresentano dei significativi progressi nello sforzo di raggiungere una posizione condivisa. In questo contesto l'Italia considera ammissibili al finanziamento comunitario unicamente le ricerche che usano le cellule staminali derivate dagli embrioni umani in data antecedente alla data odierna o alla data di avvio del VI Programma Quadro.

Per quanto concerne il Programma specifico "Integrare e Rafforzare ERA", l'Italia deve confermare il proprio voto contrario. Infatti, in coerenza con le posizioni già espresse nei Consigli Ricerca del 10 dicembre 2001 e del 3 giugno 2002 sul rispetto della dignità umana e sulla protezione della vita umana, l'Italia ritiene che dovrebbero essere esclusi dal finanziamento nell'ambito del VI° Programma Quadro le ricerche sugli embrioni umani che comportano direttamente o indirettamente la distruzione dell'embrione stesso.

Relativamente al Programma Specifico EURATOM di Ricerca e Formazione "Energia Nucleare", l'Italia si esprime a favore ma fa presente che i finanziamenti previsti per l'impianto ITER non devono essere intesi necessariamente come condivisione delle scelte scientifiche e tecnologiche assunte nella progettazione di tale impianto. L'Italia ritiene infatti che tali scelte devono essere oggetto di ulteriori approfondimenti scientifici ai fini di una decisione finale sulla realizzabilità del Programma ITER."

## **DICHIARAZIONE 147/02**

### **Portogallo (bioetica)**

"Il Portogallo desidera ringraziare la Presidenza per gli sforzi compiuti nel settore della bioetica, senza i quali non sarebbe stato possibile varare il sesto programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e i relativi programmi specifici.

Il Portogallo può dichiararsi d'accordo sul compromesso raggiunto in cui si riconoscono l'importanza da attribuire alle questioni relative alla bioetica e alla ricerca e la sensibilità della questione di un eventuale finanziamento futuro di attività di ricerca che implicano l'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano. Il Portogallo fa presente che si tratta di una posizione condivisa da vari altri Stati membri e si associa a molte delle preoccupazioni espresse dall'Italia in sede di Consiglio.

Il Portogallo sottolinea inoltre che la ricerca, segnatamente con il programma quadro, svolge una funzione significativa in materia di crescita economica, occupazione e coesione sociale, in particolare in una società e una economia basate sulla conoscenza."

| SETTEMBRE 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Votazioni rese pubbliche |
| <p><b>Procedura scritta conclusa il 3 settembre 2002</b></p> <p>Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999, che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia<br/>Doc. 11479/02</p> <p><b>Procedura scritta conclusa il 12 settembre 2002</b></p> <p>Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br/>Doc. 9754/02 + COR 1 (it) + COR 2 (da) + COR 3 (fi) + COR 4 (sv) + ADD 1 + ADD 1 COR 1</p> <p><b>Procedura scritta conclusa il 13 settembre 2002</b></p> <p>Decisione del Consiglio 2002/ /PESC che attua la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe<br/>Doc. 11666/02</p> <p><b>Procedura scritta conclusa il 19 settembre 2002</b></p> <p>Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione "Bunker Oil")<br/>Doc. 10677/02 + COR 1 (el) + COR 2 (da) + REV 1 (nl)</p> |                          |

| SETTEMBRE 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Votazioni rese pubbliche |
| <p><b>2428° Consiglio "Agricoltura e pesca" del 23 settembre 2002</b></p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) per quanto riguarda l'assistenza ai profughi nel Vicino Oriente nel periodo 2002-2005<br/>Doc. 11733/02</p> <p>Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina<br/>Doc. 11613/02</p> <p>Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone<br/>Doc. 11567/02</p> <p>Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro<br/>Doc. 10803/02 + COR 1 + ADD 1</p> <p><b>2449° Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 30 settembre 2002</b></p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina<br/>Doc. 11988/02</p> |                          |

| SETTEMBRE 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Votazioni rese pubbliche |
| <p><b>2451° Consiglio "Competitività" (mercato interno, industria e ricerca) del 30 settembre 2002</b></p> <p>Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta<br/>Doc. 10011/02 + REV 1 (fi) + COR 2 (nl) + ADD 1</p> <p>Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma statistico comunitario 2003-2007<br/>Doc. 9820/02 + ADD 1</p> |                          |

---